

Codice DB1605

D.D. 6 aprile 2012, n. 142

L.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e L.r. 45/1989. Autorizzazione per il "Rinnovo della coltivazione, lotto C, dell'area di cava sita in localita' "I Goret" del Comune di Nole Canavese (TO)", Societa' Cave Stura Group S.r.l.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Cave Stura Group con sede legale in Ciriè (TO) Via Matteotti, 38 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e della l.r. 9 agosto 1989 n. 45, alla prosecuzione della coltivazione mineraria e alla realizzazione della riqualificazione ambientale del lotto C dell'area di cava sita in località "I Goret" del Comune di Nole Canavese (TO)" sino al 27 febbraio 2014; entro tale data tutti i lavori di coltivazione e di riqualificazione ambientale dovranno essere conclusi.

2. La coltivazione ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 271 del 15 novembre 2006 e suoi Allegati A e B e nell'allegato 1 alla presente, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. I lavori devono inoltre essere condotti secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 espressa dal Comune di Nole Canavese con determinazione dirigenziale n. 115 del 13 febbraio 2012, Reg. Gen. n. 68 del 13 febbraio 2012 e nel rispetto della convenzione stipulata dalla Società Cave Stura Group con il Comune di Nole e l'Ente di Gestione del Parco della Mandria.

4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

5. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fideiussioni tramite polizze assicurative o bancarie ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, dell'importo pari a:

o 152.000 € (centocinquanta duemila/00 €) riferita ai lavori di movimento terra e di impianto della vegetazione (che, a seguito di controllo, potrà essere liberata dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione);

o 80.000 € (ottantamila/00 €) riferita alle cure colturali e ai risarcimenti necessari (che, a seguito di controllo, potrà essere liberata dopo tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione).

Copia delle suddette fideiussioni devono essere inviate all'Amministrazione comunale di Nole Canavese e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. Le fideiussioni dovranno contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di quanto sopra rispettivamente indicato;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte,

restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

7. Le cauzioni di cui al precedente punto 6 sono sostitutive di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con d.d. n. 271 del 15 novembre 2006.

8. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare l'adeguamento del cronoprogramma presentato riferendolo al periodo autorizzato.

9. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 14/2006, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e per gli importi successivamente aggiornati con deliberazioni della Giunta regionale.

La presente determinazione sarà inviata al Comune di Nole Canavese (TO) e a tutti i soggetti interessati all'istruttoria, per opportuna conoscenza e per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 45/1989.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto